



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dott. Michele Spazzini
Lonato (BS) 25017- Piazza Martiri d/Libertà 12
tel 030/91392279
mail: areaamministrativa@comune.lonato.bs.it

Prot. n. _____ /VI.03

OGGETTO: NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI "SIMULTANEA" IN MODALITA' "ASINCRONA" AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA L. 241/1990 FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 4, DEL D.LGS 42/2004 E DEL PARERE VINCOLANTE DI CUI ALL'ART. 146 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE per:

Nuovo edificio residenziale "Bristoldue" con demolizione edificio preesistente" in via Catullo, 12 – COSTRUZIONI CATULLO SRL di cui alla pratica edilizia EDI/2019/394

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Brescia e Bergamo

Via G. Calini n. 26
25121 BRESCIA
Tel. 030/28965/5248
Fax 030/296594

mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it
maramicaela.colletta@beniculturali.it

**Spettabile
COSTRUZIONI CATULLO SRL
Via Dominutti, 20
37135 VERONA
costruzionecatullo@legalmail.it**

Alla cortese attenzione
Avv. Francesco LUPPI
Via Giunio Bruno
25015 DESENZANO D/G
avv.francesco.luppi@brescia.pecavvocati.it
info@studiolegaleluppi.eu

Spett.le
Arch. Iorio De Marco Sonia
PIAZZA POZZA, 3
37100 - VERONA (VR)
s.ioriodemarco@legalmail.it
(in qualità di progettista)

Alla cortese attenzione
 Responsabile del procedimento
 geom. Enzo Marras
 c/o COMUNE DI LONATO DEL GARDA

IL DIRIGENTE DEL SUEP

VISTA l'istanza di approvazione del Piano di Recupero in variante al PGT denominato "Bistol Due", depositata in data 04/08/2018 prot. n. 2018/0021268 dalla società Costruzioni Catullo Srl, con sede in Verona, in Via Alberto Dominutti n.15, registrata con numero di pratica edilizia EDI/2018/00366;

RILEVATO che la proposta di Piano prevedeva:

- a) il recupero dell'edificio sito in località Lido di Lonato, in Via Catullo n.12 mediante demolizione totale e ricostruzione di un immobile residenziale esistente e classificato dal PGT vigente all'interno degli "Ambiti per le aree progetto finalizzate alla fruizione e valorizzazione ambientale e paesistica" (art. 27.2 ex art. 24.2), i cui parametri di riferimento sono meglio definiti dalla norma particolare relativa all'"Ambito n. 1" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole
- b) la riqualificazione di un tratto stradale della via pubblica Catullo;

VERIFICATO che l'ambito oggetto di richiesta è sottoposto alle seguenti tutele paesistiche e culturali:

- Fascia dei 300 m dai laghi, ai sensi dell'art. 142 lett. C del D. Lgs. 42/2004;
- Bellezze d'insieme, ai sensi dell'art. 136 lett. C e D del D. Lgs. 42/2014, con vincolo decretato con D.M. 01/10/1959;
- Tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004, in quanto ricade all'interno dell'"Ambito sottoposto a tutela indiretta con prescrizioni art. 45 e art. 46 del D.Lgs. 42/2014 e smi", relativo alle aree situate in prossimità dell'Abbazia di Maguzzano, vincolato con D.M. 02/07/2015;

VERIFICATO che il vincolo indiretto determinato dalla prossimità all'Abbazia di Maguzzano impone le seguenti restrizioni alle possibilità di ampliamento: *"[...] costruzioni esistenti nella zona 1) evidenziate con tonalità di blu più scuro: per esse è ammesso un incremento della volumetria in misura pari al 10 % del volume esistente. Tali incrementi volumetrici non dovranno superare in termini di altezza massima quella misurata sull'edificio esistente (calcolata al colmo del tetto per le coperture a falda ed alla linea di gronda per i tetti piani). L'incremento è naturalmente ammesso sia in ampliamento al fabbricato (in aderenza o sopraelevazione di una parte di esso) sia sull'area che è individuata con il medesimo numero di particella della costruzione esistente";*

DATO ATTO che con lettera del 25 ottobre 2018, Prot. n. 28108 è stata convocata la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS e Valutazione di incidenza Ambientale che si è tenuta in data 26 novembre 2018;

VISTO il decreto n. 5 del 28 dicembre 2018 con il quale l'Autorità competente, nominata con deliberazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 28.08.2018:

- ha dichiarato di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale (VAS) e alla Valutazione di Incidenza Ambientale la proposta di *Piano di Recupero in variante al PGT*

denominato "Bistol Due", depositata in data 04/08/2018 con Prot. n. 2018/0021268 dalla società Costruzioni Catullo Srl, con sede in Verona, in Via Alberto Dominutti n.15, registrarla con numero di pratica edilizia EDI/2018/00366;

- ha stabilito che vengano osservate alcune indicazioni e/o prescrizioni impartite dai vari Enti ed in particolare, per quanto qui interessa:

e) sotto il profilo paesaggistico (l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 136. comma 1, lett. c) e d), 01/10/1959 e art. 142, comma 1, lett. b) Lago di Garda) e di tutela culturale (l'area interessata dall'intervento è sottoposta a tutela indiretta con prescrizioni ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 42/2004 relativamente al vincolo di tutela diretta dell'Abbazia di Maguzzano), l'intervento dovrà attenersi alla prescrizione di un incremento di volumetria pari al 10% del volume esistente, con un'altezza che non supera l'altezza massima attuale, fermo restando il rispetto delle finalità del vincolo, ovvero che siano assicurate, in termini di volume percepito, le relazioni visive esistenti con l'Abbazia di Maguzzano. La definizione di dettaglio del progetto complessivo, degli elementi paesaggistici (aree libere) e dei manufatti architettonici (sinteticamente indicati negli elaborati a corredo della istanza di verifica di assoggettabilità) verranno analizzati in sede di progettazione definitiva e pertanto soggetti a specifica richiesta di parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni e di autorizzazione relativamente alla tutela indiretta ex art. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (si veda il parere emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 26/11/2018 protocollo della Soprintendenza n. 18917).

VISTO il parere preventivo ai sensi dell'art. 16 della L. 1150/42 e s.m.i. emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia, Prot. n. 11946 del 22.07.2019, pervenuto in data 23.07.2019 con Prot. n. 22538, con il quale si evidenzia:

- **Sotto il profilo culturale**, richiamati i contenuti del provvedimento di tutela e nello specifico l'area interdotta, verificato che il mappale in oggetto appartiene al gruppo identificato come 4, ovvero "costruzioni esistenti nella zona 1" quali "esistenti legittime o regolarmente autorizzate alla data del 6.3.2015 (avvio del procedimento di tutela diretta e indiretta per l'intero ambito). Per esse, coerentemente con la natura e le caratteristiche storico tipologiche dell'edificio, è ammissibile un incremento di volumetria in misura pari al 10% del volume esistente, salvo normative urbanistiche più restrittive. Tali incrementi volumetrici non dovranno superare in termini di altezza massima, quella misurata sull'edificio esistente (calcolata al colmo del tetto per le coperture a falda ed alla linea di gronda per i tetti piani). L'incremento è ammesso sia in ampliamento al fabbricato (in aderenza o in sopraelevazione di una parte di esso) sia staccato da esso. In linea generale dovrà essere evitato l'inserimento di pannelli fotovoltaici".

Esaminata la proposta progettuale per quanto attiene la demolizione e ricostruzione dell'immobile in oggetto in relazione alle citate prescrizioni di tutela indiretta:

- il volume proposto, inferiore al volume urbanistico esistente incrementato del 10% come da prescrizione, è ammissibile;
- per quanto riguarda l'altezza di progetto, pari a 9,39 m (altezza al finito), in variante rispetto all'altezza massima di 7,50 m consentita dal PGT, ma inferiore all'altezza massima misurata al colmo del tetto dell'edificio esistente, pari 10,09 m, la proposta risulta ammissibile.

Per quanto riguarda la demolizione e la ricostruzione, non esplicitamente vietata nelle prescrizioni di tutela indiretta, e valutata sempre in relazione al bene culturale oggetto di tutela diretta, nel caso specifico l'Abazia di Maguzzano, rammentando che le prescrizioni di tutela indiretta sono finalizzate ad evitare "che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro", si ritiene che la demolizione dell'immobile in oggetto non costituisca pregiudizio per le condizioni di ambiente del bene tutelato, non rappresentando elemento

caratteristico della storia culturale del bene stesso e dell'ambito territoriale ad esso più prossimo che si è inteso preservare. Si ritiene di contro che la ricostruzione debba tenere conto di tali ragioni, proponendo una soluzione architettonicamente rispettosa, che pur nella sua connotazione contemporanea non introduca un elemento di incongruenza per l'ambito di tutela (per linguaggio, materiali, colori, etc.), e le sue relazioni con il bene culturale.

Sotto il profilo di tutela paesaggistica, considerato che l'edificio oggetto di demolizione non presenta elementi di qualità architettonica né rappresenta elemento caratteristico testimoniale del paesaggio tutelato;

Considerato che la ricostruzione con ampliamento, ridefinendo una nuova configurazione planimetrica a L, sviluppa l'augmentato volume per lo più seguendo l'ingombro visivo del vecchio edificio secondo la proiezione ortogonale allo stesso da monte verso lago e viceversa, con un ampliamento verso est (confine Bristol) nell'insieme accettabile, in quanto non occlusivo della visuale verso lago tra i due edifici; e considerato altresì che l'avanzamento del lotto della facciata principale mantiene quasi l'allineamento con il costruito ad est;

Considerato l'altezza si mantiene al di sotto della linea di colmo attuale, seppure con una maggiore incidenza del tetto piano, come ingombro, rispetto a quello a padiglione attuale, nell'insieme accettabile;

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza ritiene l'intervento in linea di massima compatibile paesaggisticamente con i valori riconosciuti della tutela vigente.

Tuttavia sin da subito è possibile individuare alcune modifiche da apportare al progetto affinché sia paesaggisticamente più coerente con il contesto, in vista della predisposizione della richiesta di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, nonché in relazione alla tutela indiretta insistente sull'area, più precisamente:

- *ove possibile, il distacco da Via Catullo sia mantenuto della stessa misura dell'edificio attiguo a sud-est;*
- *sia particolarmente curato il tema dei prospetti nella doppia prospettiva da e verso lago. Per quanto riguarda quello da monte in particolare, caratterizzato sulla lunga distanza dall'intervisibilità con l'Abazia, ma anche più a breve distanza, dalla relazione fisica e viva con il paesaggio rurale integro e di qualità, si abbia cura di sviluppare un linguaggio architettonico rispettoso di tale contesto, che calibri attentamente il tema delle aperture rispetto alle parti opache e che utilizzi materiali e cromie congruenti con lo stesso, evitando soluzioni genericamente riconosciute come contemporanee ma nella maggior parte dei casi totalmente decontestualizzate.*

Per quanto riguarda le opere di riqualificazione della strada Via Catullo, nel tratto di pertinenza comunale, considerato che il tratto stradale non ha caratteristiche di qualità specifica per quanto riguarda le sistemazioni esterne a carattere pubblico, a parte i filari di pini marittimi da conservare e valorizzare, si ritiene in linea di massima accoglibile la proposta, finalizzata ad una riqualificazione unitaria del tratto interessato.

Sin da subito si invita anche a razionalizzare il tema dei materiali proposti, riducendone il numero e la varietà (descritti secondo suggestioni fotografiche di ambientazioni molto diverse tra loro) al fine di un esito più misuratamente pensato per il tratto di intervento, di dimensioni relativamente contenute in relazione all'intero sviluppo della strada cui appartiene e più congruente con l'ambito paesaggistico lacuale che lambisce.

Si rammenta che la definizione al dettaglio del progetto complessivo, degli elementi paesaggistici (aree libere) e dei manufatti architettonici saranno analizzati in sede di progettazione definitiva e pertanto soggetti a specifica richiesta Parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio."

VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 19 del 28/03/2019 e n. 55 del 29/07/2019 con le quali è stato, rispettivamente, "adottato" e "approvato definitivamente il Piano di Recupero denominato "Bristol Due" in Variante al PGT relativo all'immobile residenziale esistente in via Catullo n. 12 e alla riqualificazione di un tratto stradale di via Catullo,

proposto dalla dalla società Costruzioni Catullo Srl, con sede in Verona, in Via Alberto Dominutti n.15;

DATO ATTO che con atto 19/12/2019, repertorio n. 81.691 /raccolta n. 35.755 Notaio Simone Frediani è stata sottoscritta la convenzione urbanistica Piano di Recupero attuativo in variante "Bristoldue" in via Catullo n. 12;

VISTA l'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica presentata dalla Costruzioni Catullo Srl in data 21/09/2019 prot. 28372/2019, pratica edilizia 2019/365 per la "Formazione nuovo edificio residenziale "Bristoldue" previa demolizione edificio preesistente" in via Catullo, 12

VISTA l'autorizzazione paesaggistica n. 2020/46 rilasciata in data 16/12/2020 ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 22/01/2004, n. 42 per la "Formazione nuovo edificio residenziale "Bristoldue" previa demolizione edificio preesistente" in via Catullo, 12

VISTA la domanda di permesso di costruire da parte della Costruzioni Catullo srl depositata in data 4/10/2019 assegnata al protocollo n. 2990, pratica edilizia EDI/2019/394 avente per oggetto "Nuovo edificio residenziale "Bristoldue" con demolizione edificio preesistente" in via Catullo, 12;

PRESO ATTO dalla comunicazione prot. 22381 del 15/07/2021 che ad oggi non pendono separati procedimenti di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 42/2004;

VISTO il combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 20 del DPR 6/06/2001, N. 380 che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, prevedono:

- a)(comma 3) Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede con la convocazione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
- b)(comma 6) Qualora sia indetta la conferenza di servizi prevista dal comma 3 dell'art. 20 predetto, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 "**è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento**". Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della citata legge 241 de1990. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

VISTO il combinato disposto dei commi 6, 7 e 10-ter dell'art. 38 della L.R 12/2005 che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, prevedono:

- (comma 6) nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, lo sportello unico per l'edilizia, convoca, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14 ter e 14 quater della L. 241/1990.
- (comma 7) Il provvedimento finale è adottato dal dirigente dello sportello unico per l'edilizia, entro quindici giorni dalla proposta di provvedimento di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuta emanazione del

permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati, nonché notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

(comma 10-ter) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo, la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto proposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi. Il termine di cui al comma 7 decorre dall'esito della conferenza.

VISTO, inoltre, l'art. 25 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 che prevede il ricorso all'istituto della Conferenza di servizi nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali precisando che l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21.

RITENUTO di assumere le iniziative previste dalle citate normative, finalizzate all'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 42/2004 per il vincolo indiretto non risultando necessario acquisire ulteriori atti di assenso per il rilascio del permesso di costruire, tenuto anche conto che:

- le opere di urbanizzazione relative alla riqualificazione della strada comunale via Catullo pari ad un importo di euro 214.889,67 sono ammesse al beneficio dello scomputo dall'ammontare dello standard dovuto;
- sono previste, altresì, opere di Compensazione Ecologica finalizzate all'attivazione di interventi di potenziamento degli elementi di naturalità diffusa, di mantenimento della funzionalità ecologica e di compensazione paesistico-ambientale. Il progetto delle opere di compensazione è già stato predisposto dal Soggetto Attuatore di Piano di Recupero e sono state stimate in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) oltre IVA (22%), in aggiunta alle altre opere di urbanizzazione relative alla riqualificazione della strada comunale via Catullo pari ad euro 214.889,67.
- I lavori di riqualificazione della strada comunale via Catullo hanno avuto inizio in data 16 marzo 2020 a seguito di comunicazione dell'11/03/2020 prot. 8505, dopo aver ottenuto l'Autorizzazione paesaggistica n. 1 del 13/01/2020 e il permesso di costruire in data 17/02/2020 n. 15, e sono ad un avanzato stato di esecuzione

SOTTOLINEATO CHE qualora non si addivenisse al rilascio del titolo abilitativo edilizio per il "Nuovo edificio residenziale "Bristoldue" si determinerebbe, inevitabilmente, una vertenza tra il comune di Lonato del Garda e la società committente in ordine allo "scomputo" delle opere di urbanizzazione ormai in avanzato stato di esecuzione;

VISTA la lettera del 15/07/2021 prot. 22426 di convocazione per il giorno 8 settembre 2021 della conferenza di servizi "simultanea" in modalita' "sincrona" ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990 finalizzata esclusivamente all'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs 42/2004 e al rilascio del permesso di costruire per il nuovo edificio residenziale "Bristoldue" con demolizione edificio preesistente" in via Catullo, 12 – COSTRUZIONI CATULLO SRL di cui alla pratica edilizia EDI/2019/394;

RICHIAMATI i seguenti atti interlocutori:

- lettera del 10 agosto 2021 prot. 25264 nella quale il Comune di Lonato dà conto delle indicazioni emerse dall'incontro con il Soprintendente avvenuto il 5 agosto 2021 in merito alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990 relativamente alla pratica relativa al nuovo edificio residenziale

“Bristoldue”, ed in particolare la necessità di approfondire alcune possibili soluzioni alle perplessità manifestate in ordine ai prospetti ovest e sud del nuovo fabbricato, rivolti verso l'Abbazia di Maguzzano;

-- lettera del 24/08/2021 prot. 26659 con la quale lo Sportello Unico per l'edilizia e urbanistica trasmette alla Soprintendenza la seguente documentazione integrativa predisposta dalla COSTRUZIONI CATULLO SRL:

- a) Tav. 1 Variante integrativa – Piante Piano Rialzato, Primo, Secondo e Copertura Stato di variante
- b) Tav. 2 Variante integrativa – Prospetti e Sezioni Stato di variante
- c) Tav. 3 Variante integrativa - Fotoinserimenti

CONSIDERATO che le modifiche contenute nelle tavole trasmesse dalla Costruzioni Catullo srl sono finalizzate al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 42/2004. Al contempo, modificando alcuni aspetti rilevanti del progetto per il quale era stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica n. 2020/46 rilasciata in data 16/12/2020 ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 22/01/2004, n. 42, comportano il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica;

VISTA la lettera della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo assegnata al protocollo 27920 del 3/09/2021 nella quale si propone la **data del 16 settembre 2021 alle ore 11.30** la riunione della Conferenza di servizi, da tenersi “in via telematica” al fine di consentire la partecipazione del Soprintendente. Con medesima nota la Soprintendenza chiede un'integrazione documentale “a corredo della nuova proposta progettuale” con i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica che descriva la variante in relazione alle indicazioni contenute in calce alla nota di comunicazione dei motivi ostativi (ns. prot. 11949/2020), da esplicitare eventualmente anche in forma grafica per i temi dimensionali. Si chiede di specificare altresì i nuovi elementi di progetto relativi ai due prospetti oggetto di variante (materiali e cromie) corredati da eventuali dettagli e campionature fotografiche per sistemi di oscuramento.

- Fotosimulazioni che consentano di valutare la nuova soluzione in relazione all'ambito di tutela indiretta dell'Abbazia di Maguzzano, quindi con punto di visuale meno ravvicinato di quello proposto, suggerendo i punti di ripresa da via Santa Giulia e viale Montecorno, nonché dall'Abazia stessa. Si chiede di corredare le stesse delle corrispondenti immagini dello stato di fatto per le opportune valutazioni comparative

RICHIAMATA la comunicazione in data 3/09/2021 prot. 28029, con la quale lo Sportello Unico per l'Edilizia e Urbanistica trasmette alla Costruzioni Catullo srl e al progettista incaricato dalla società stessa la richiesta di integrazione della documentazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo, invitando a produrre quanto prima la documentazione tecnica necessaria;

RITENUTO, al fine di contemperare l'interesse pubblico perseguito dalla Soprintendenza con il dovere di non aggravamento dell'azione amministrativa nel rispetto del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) di convocare una nuova conferenza di servizi volta ad esprimere contestualmente il parere vincolante previsto dall'art. 146 e l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del D.lgs 42/2004.

RITENUTO, su formale richiesta della Soprintendenza, di convocare la Conferenza di servizi SEMPLIFICATA in modalità ASINCRONA, prevista dagli artt. 14-bis e della L. 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

**“SEMPLIFICATA” IN MODALITA’ “ASINCRONA” AI SENSI DELL’ART. 14
BIS DELLA L. 7/08/1990 n. 241 AI FINI DEL DELL’ACQUISIZIONE DEL
PARERE VINCOLANTE PREVISTO DALL’ART. 146 DEL D.LGS 42/2004 E
DELL’AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, DEL D.LGS
42/2004 NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
RELATIVO A:**

per la formazione nuovo edificio residenziale “Bristoldue” previa demolizione edificio preesistente in via Catullo, 12 – COSTRUZIONI CATULLO SRL di cui alla domanda da parte della Costruzioni Catullo srl depositata in data 4/10/2019 assegnata al protocollo n. 29909 pratica edilizia EDI/2019/394

PER IL GIORNO 16 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 11,30

RENDE NOTO

che presso la sede comunale ufficio Sportello Unico per l’edilizia e attività produttive e sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.lonato.bs.it, selezionando “Sportello unico Edilizia Privata e Attività produttive”, “Piano di governo del territorio”, selezionando all’interno della “Conferenze dei servizi” la voce “*Formazione nuovo edificio residenziale “Bristoldue” previa demolizione edificio preesistente in via Catullo, 12*”, nel quale sono visionabili tutti gli elaborati tecnici inerenti la domanda di permesso di costruire depositata in data 4/10/2019 assegnata al protocollo n. 29909, le tavole trasmesse alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo con nota 24/08/2021 prot. 26659 e l’ulteriore documentazione che verrà trasmessa in risposta alla richiesta di integrazione da parte della Soprintendenza protocollo 27920 del 3/09/2021.

A detta conferenza la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia con sede a Brescia in indirizzo parteciperà per l’espressione del parere sugli aspetti rilevanti di propria competenza, dando atto che le decisioni o pareri acquisiti in sede diversa e anteriori alla conferenza avranno il medesimo effetto di quelle espresse durante la conferenza medesima.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Con la presente vengono meno i presupposti della conferenza di servizi indetta con lettera del 15/07/2021 prot. 22426.

Lonato del Garda, 7 settembre 2021

**IL DIRIGENTE SUEP
(dott. Michele Spazzini)**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.